

I Princìpi del processo civile, le Parti e gli Atti processuali del giudice

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione analizzeremo i princìpi del processo civile, le parti e gli atti processuali del giudice.

In particolare, andremo ad approfondire:

- quali sono i princìpi alla base del processo civile
- la nozione di parte processuale e la modalità di acquisizione di tale qualifica
- le varie tipologie di atti processuali del giudice i loro elementi

Bene, non ci resta che cominciare...

I princìpi alla base del processo civile

Il processo civile si ispira ad alcuni princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico, di matrice civilistica e costituzionale. Tali princìpi sono:

1. il principio della domanda (art. 99 c.p.c.)
2. il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.)
3. il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)
4. il principio della pronuncia secondo diritto (art. 113 c.p.c.)
5. il principio della disponibilità delle prove (art. 115 c.p.c.)
6. il principio della libera valutazione delle prove (art. 116 c.p.c.)

La Costituzione prevede inoltre:

7. il diritto di agire e resistere in giudizio (art. 24)
8. il principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25)
9. il principio del giusto processo e del contraddittorio (art. 111)

Infine, il processo civile è altresì retto dai principi civilistici dell'iniziativa della parte e dell'onere della prova, di cui rispettivamente agli artt. 2907 c.c. e 2697 c.c.

Vediamoli tutti nel dettaglio.

1. Il principio della domanda e c) Il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

L'art. 99 c.p.c. prescrive: "Chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente".

Si tratta del c.d. **principio della domanda**, che riconosce il potere di attivare il processo a chiunque ritenga di aver subito una minaccia o una lesione di un proprio diritto. Tale diritto è anche ribadito dall'art. 2907 c.c., secondo il quale "alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria **su domanda di parte**".

In linea generale, la domanda rappresenta, quindi, **l'atto di impulso del processo civile**.

Al principio della domanda, che riguarda la parte processuale, è strettamente connesso il **principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato**, che opera sul piano del giudice, di cui all'art. 112 c.p.c. Infatti, da un lato la domanda circoscrive la materia del contendere e, dall'altro, il giudice dovrà provvedere nei limiti e non oltre tale richiesta.

In sostanza, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato impone al giudice di decidere su tutta la domanda formulata dalle parti e non oltre i limiti di essa, per non incorrere nel vizio di **omessa pronuncia, ultrapetizione o extrapetizione**, che rappresentano motivi di nullità della sentenza (impugnabile ai sensi dell'art. 360 n. 4 nell'ipotesi di Ricorso per Cassazione).

Egli, inoltre, "non può pronunciare su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti".

2. Il principio del contraddittorio e g) Il diritto di azione e difesa

Il principio del contraddittorio rappresenta **uno dei pilastri del nostro ordinamento giuridico**. L'art. 101 c.p.c., infatti, pone una limitazione all'attività del giudice, il quale non può statuire sopra alcuna domanda qualora la parte non sia stata regolarmente citata in giudizio, ovvero non sia comparsa.

Il principio del contraddittorio **opera in ogni fase e grado del processo** e trova altresì riconoscimento all'art. 111 Cost., che al comma 2 prescrive che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale". Tale principio richiede che le parti espongano in giudizio le proprie rispettive ragioni in una dialettica reciproca e che il giudice si ponga rispetto ad esse in posizione di terzietà e, dunque, di equidistanza.

Il principio del contraddittorio rappresenta il corollario del diritto di azione e di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, ponendosi quale **diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento**.

4. Il principio della pronuncia secondo diritto

“Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità”. Dispone in tal senso l'art. 113 c.p.c., che afferma la **legalità nella decisione giudiziaria**, salvo nei casi eccezionali in cui è riconosciuto all'organo giudicante di **decidere secondo equità** (come per il giudice di pace, entro i limiti di legge).

5. Il principio della disponibilità delle prove

Secondo questo principio (art. 115 c.p.c.), **spetta alle parti il compito di indicare gli elementi di prova dei quali intendono avvalersi ai fini della decisione**. Il giudice non potrà prendere in considerazione elementi non espressamente introdotti in giudizio dalle parti; potrà tuttavia desumere argomenti di prova non solo dai fatti provati dalle parti, ma anche da quelli **non specificamente contestati** dalle stesse, nonché dalle **nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza**. Allo stesso modo, l'art. 2697 c.p.c. prevede che chi voglia far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Colui che eccepisce, invece, l'inefficacia di tali fatti, ovvero che il diritto si è modificato o estinto, deve provare i fatti su cui si fonda tale eccezione.

6. Il principio della libera valutazione delle prove

Ai sensi dell'art. 116 c.p.c., **il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento**, salvo che la legge disponga altrimenti. Egli potrà, quindi, valutare liberamente l'affidabilità di ogni circostanza sulla quale sarà posta la sua attenzione, sempre che non si tratti di elementi di prova ai quali la legge riconosce una specifica efficacia probatoria (ad esempio le prove legali).

Il giudice potrà desumere argomenti di prova anche dalle risposte ricevute dalle parti nel corso del giudizio, dal loro rifiuto ingiustificato a consentire le ispezioni ordinate e, in generale, dal contegno delle stesse nel processo.

Infine, il giudice potrà altresì valutare prove formatesi in un altro processo.

7. Il principio del giudice naturale precostituito per legge

L'art. 25 Cost. stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Ciò comporta che il giudice verrà sempre individuato in funzione e sulla base dei criteri predeterminati dalle norme di legge (ad esempio: materia, valore, territorio, ecc.).

8. Il principio del giusto processo e del contraddittorio

La Costituzione, infine, prevede all'art. 111 il principio del giusto processo e del contraddittorio, statuendo che “la giurisdizione si attua mediante i giusti processi regolato dalla legge” e che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata”.

Da segnalare che l'esigenza di contenere la durata dei processi ha portato al riconoscimento del **principio della ragionevole durata del processo**, garantita dalla legge, già sancito dall'art. 6 della **Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo** e dall'art. 46 comma 2 della **Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea**.

Le parti

Nel processo, con il termine “parte” si indica il soggetto che compie gli atti e subisce gli effetti dei provvedimenti del giudice. Pertanto, avremo un soggetto attivo che propone la domanda giudiziale (“attore”) ed un soggetto passivo contro il quale la domanda è posta (“convenuto”).

La capacità di essere parte appartiene a tutte le persone fisiche (anche se incapaci di agire) e alle persone giuridiche. La capacità processuale, invece, ossia la capacità di stare in giudizio, spetta a coloro che hanno il libero esercizio dei diritti che si fanno valere nel processo (art. 75 c.p.c.).

I soggetti sprovvisti di capacità processuale per poter stare in giudizio devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati secondo le norme che regolano la capacità.

Le persone giuridiche, invece, stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta.

La rappresentanza

Veniamo, quindi, ad un istituto molto importante in ambito processuale, che è quello della rappresentanza. Si ha rappresentanza quando un soggetto (“rappresentante”) agisce in giudizio in nome e per conto della parte (soggetto “rappresentato”).

La rappresentanza può essere necessaria o volontaria.

È necessaria la rappresentanza di coloro i quali non dispongono di capacità processuale. Si pensi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- all’ipotesi del minore e dell’interdetto, rappresentati in giudizio dal tutore
- al fallito e all’inabilitato, rappresentati in giudizio dal curatore
- alle persone giuridiche, rappresentate dai soggetti dotati del potere di rappresentanza in base alla legge o allo statuto, ecc.

Si ha rappresentanza volontaria, invece, quando i soggetti dotati di capacità processuale decidono di farsi rappresentare nel processo. Si tratta di un’ipotesi, tuttavia, fortemente limitata dalla legge, che prevede che sia conferita espressamente per iscritto ad un soggetto che sia al contempo procuratore generale del rappresentato, oppure procuratore preposto a determinati affari del rappresentato, entro i limiti di tali affari (art. 77 c.p.c.).

La sostituzione processuale

La rappresentanza processuale non va confusa con la sostituzione processuale. Più specificamente, mentre nell’ipotesi di rappresentanza il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato, nel caso della sostituzione il sostituto agisce in nome proprio (e, dunque, è parte processuale), ma per conto del soggetto sostituito (in quanto non è titolare del diritto fatto valere in giudizio).

Il difensore

Il difensore è il soggetto che agisce in giudizio in nome e per conto della parte, sulla base di un rapporto riconducibile a quello del mandato con rappresentanza, che si instaura con il conferimento, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, della c.d. procura alle liti (art. 83 c.p.c.).

In sostanza, il difensore agisce in nome e per conto della parte ed è sulla parte che ricadono gli effetti giuridici di tale azione.

Il difensore ha piena autonomia rispetto alla scelta della strategia difensiva e può compiere e/o ricevere tutti gli atti che la legge non riserva specificamente e personalmente alla parte (art. 84 c.p.c.).

Successione nel processo

È possibile acquisire la qualità di parte nel processo anche per successione, che può essere universale o a titolo particolare.

Nella successione universale, il successore subentra alla parte nel processo, che prosegue, quindi, con il successore nella qualità di parte. Si ha successione universale nell'ipotesi di morte della persona fisica, ma anche per fusione/estinzione/scissione di enti.

Nella successione a titolo particolare, invece, il processo prosegue con la parte originaria, ma gli effetti si estendono al successore; ovvero, il successore universale subentra nel processo, acquisendo la qualità di parte, ma gli effetti ricadono sul successore a titolo particolare. In tal caso, pertanto, la parte originaria e il successore universale non sono più titolari del diritto fatto valere in giudizio, divenendo sostituiti processuali del successore a titolo particolare, il quale può intervenire nel processo ed estromettere il sostituto. Gli effetti della sentenza si ripercuotono anche sul successore a titolo particolare, che quindi può impugnarla.

Chiamata in causa di terzo: Litisconsorzio e Intervento

Si ha **litisconsorzio** quando in un processo ci sono **più attori** e/o **più convenuti**.

Nel primo caso si parla di **litisconsorzio attivo**, nel secondo caso di **litisconsorzio passivo**. **Misto**, invece, quando vi sono **più attori e più convenuti**.

Il litisconsorzio può essere **originario**, **successivo**, **necessario** e **facoltativo**.

Quando il processo sin dall'inizio registra la partecipazione di una pluralità di parti si ha **litisconsorzio originario**. Quando, invece, durante il processo subentrano ulteriori soggetti si avrà **litisconsorzio successivo**.

Il litisconsorzio successivo può verificarsi per **intervento** o per **unione di più cause**.

Si ha **intervento** quando, nel corso di un processo già iniziato, subentra **in maniera volontaria o coatta** un soggetto diverso dalle parti originarie. A sua volta, l'intervento volontario può essere:

- **principale** (nel qual caso l'interveniente fa valere un diritto proprio nei confronti di tutte le parti originarie)
- **adesivo autonomo** (o litisconsortile: in questo caso l'interveniente fa valere un proprio diritto nei confronti di alcune delle parti originarie)
- **o adesivo dipendente** (in tal caso il terzo partecipa al processo per sostenere le ragioni di una delle parti originarie)

L'intervento è **coatto**, invece, quando, su istanza di parte o su ordine del giudice, un terzo è chiamato ad intervenire in giudizio. L'intervento coatto su istanza di parte si rivolge ad un soggetto terzo al quale la parte che vi procede ritiene la causa comune o dal quale pretende di essere garantita. Può essere disposto anche per ordine del giudice, quando questi ritiene che la causa debba svolgersi anche nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune.

Destinatari dell'ordine del giudice sono le parti, non il terzo, il quale, essendo estraneo al giudizio, non potrebbe ricevere alcun ordine.

Il litisconsorzio è necessario tutte le volte in cui la decisione deve necessariamente essere pronunciata nei confronti di più parti e presuppone una sentenza costitutiva, che muti, quindi, il rapporto giuridico delle parti originariamente dedotto in giudizio. Talvolta è la legge a prevedere ipotesi di litisconsorzio necessario (azione surrogatoria; azione di condanna al pagamento di un capitale gravato da usufrutto; azione del danneggiato nei confronti del danneggiante e della compagnia di assicurazione). In mancanza di tutti i partecipanti tenuti a prendere parte al giudizio il giudice ordinerà l'integrazione del contraddittorio entro un termine perentorio. In mancanza di rispetto di tale termine, o nel caso in cui le parti cui è rivolto l'ordine non vi provvedano, il processo si estingue.

Gli atti processuali del giudice

Il giudice può emanare sentenze, ordinanze o decreti. Infatti, ai sensi dell'art. 131 c.p.c., "la legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto". In tutti gli altri casi, ossia in mancanza di specifiche prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo.

Vediamoli più nel dettaglio.

L'art. 132, rubricato "contenuto della sentenza", dispone che la sentenza è pronunciata "in nome del popolo italiano", reca l'intestazione "Repubblica italiana" e contiene:

- l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata, delle parti e dei loro difensori
- le conclusioni del PM e delle parti
- la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- ed il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice

La sentenza può essere non definitiva (e in tal caso definisce le eventuali questioni pregiudiziali e/o preliminari, ma non il giudizio) e definitiva, definendo il giudizio.

L'ordinanza (art. 134 c.p.c.) è invece un provvedimento che ha natura ordinatoria, funzionale a regolare lo svolgimento del processo, ma talvolta può presentare contenuto decisorio. L'ordinanza è succintamente motivata e può essere pronunciata in udienza o fuori udienza (in questo caso sarà comunicata dal cancelliere alle parti, salvo che la legge non ne prescriva la notificazione).

Infine, il decreto (art. 135 c.p.c.) è un atto pronunciato per le attività preparatorie del processo, normalmente in mancanza di contraddittorio delle parti. Può essere pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte e non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito i principi del processo civile, le parti e gli atti processuali del giudice.

In particolare, abbiamo visto:

- quali sono i principi che stanno alla base del processo civile
- la nozione di parte processuale e la modalità di acquisizione di tale qualifica
- le varie tipologie di atti processuali del giudice i loro elementi

Grazie per l'attenzione!